

**AVV. SALVATORE CITTADINO**  
Via O. Scammacca n. 23/c – 95127 Catania  
Tel. e Fax. 095/506415 –  
email

salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it  
cod. fisc. CTT SVT 55L26 C568I

**AVV. MASSIMO CAVALERI**  
Via O. Scammacca n. 23/c – 95127 Catania  
Tel. e Fax. 095/506415 –  
email

cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it  
cod. fisc. CVL MSM 86E09 C351F

**ADEMPIMENTO ORDINANZA TAR PALERMO-SEZ. I N.1936 DEL 14 GIUGNO 2021-  
NRG 905/2021- NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO PSR SICILIA  
2014/2020 -SUNTO RICORSO**

**Per:** Costanzo Francesco Antonio ; Platania Giovanni ;Tenuta Maria Galati Giordano di M. Diforti nonchè per l’A.T.S. Gollia 2020 con sede legale in Catania, Via Passo Gravina n. 211 (c.f. 93231990875) in persona della dott.ssa Marcella Diforti rappr.ti e difesi dagli avv.ti Salvatore Cittadino (CTTSVT55L26C568I), Massimo Cavaleri (CVLMSM86E09C351F) elettivamente domiciliati presso il loro studio legale sito in Catania Via O. Scammacca n.23/c nonché presso gli indirizzi pec: [salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it); [cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it); presso i quali ricevere le comunicazioni di segreteria unitamente al seguente numero di fax: 095/506415

**Contro** - Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca ed altri.

\*\*\* \*\*

Con ricorso annotato al n.r.g. 905/2021 i ricorrenti hanno impugnato il silenzio rigetto intervenuto sul ricorso gerarchico promosso in data 25 novembre 2020 avverso gli esiti della graduatoria definitiva approvata con D.D.S N. 3201 del 26 ottobre 2020, pubblicata sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020 il 27 ottobre 2020.

La loro domanda, infatti, era stata inserita all’interno dell’all.to B e quindi irricevibile sulla scorta della seguente motivazione “*compilazione errata della domanda di aiuto (la domanda è stata rilasciata dalla ditta individuale/capofila ma la documentazione ad essa allegata risulta corrispondente all’ATS GOLLIA 2020)*”;

La partecipazione al suddetto bando è stata estesa anche alle associazioni temporanee di scopo (ATS ) ed in ogni caso a tutti gli agricoltori, singoli ed associati (cfr. art. 4 delle Disposizioni attuative approvate con D.D.G. n. 838/2019 prot. 21019 del 7 maggio 2019).

I ricorrenti hanno inteso partecipare in ATS.

La domanda doveva essere presentata obbligatoriamente per il tramite del sistema Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

E tuttavia è accaduto che il sistema SIAN al momento del rilascio della domanda da parte della capofila non ha acquisito e/o non acquisiva i dati dell’ATS e degli altri partecipanti.

In sostanza, non era possibile completare il sistema di incrocio dei dati di cui al progetto collettivo poiché nel menu a tendina non era possibile spuntare l’ATS Gollia e richiamare suo tramite i legami associativi.

**La circostanza è stata più volte segnalata dai partecipanti, formalmente a mezzo pec e prima del termine previsto per la scadenza della presentazione della domanda**

Conseguentemente la capofila, al fine di evitare la decadenza, ha partecipato nell'unico modo possibile e segnatamente come progetto singolo allegando, tuttavia, tutta la documentazione prevista per la partecipazione in ATS ed evidenziando, ove possibile, nella compilazione manuale, che trattasi di progetto collettivo e depositando all'interno degli allegati tutti i documenti necessari e sufficienti a partecipare come ATS, quali, a titolo esemplificativo, il mandato collettivo, lo statuto e l'atto costitutivo.

L'amministrazione ha riscontrato la segnalazione precisando che la forma giuridica (ad es. "rete di imprese ") non era stata inserita a suo tempo in VCM (verificabilità e controllabilità delle misure) dal Servizio I (Agricoltura ed ambiente - Agricoltura biologica)" ed evidenziando la necessità, ad opera del Responsabile dell'attuazione (Servizio I) della misura 4.4 di inserirle in VCM la forma giuridica ed di allinearla al bando (tramite Agea).

E tuttavia non effettuava tale adempimento né ammetteva la domanda con riserva di successiva correzione informatica bensì dapprima con l'adozione della graduatoria provvisoria e successivamente la graduatoria definitiva dichiarava irricevibile la domanda.

Avverso gli esiti della graduatoria definitiva veniva promosso il ricorso gerarchico all'esito del quale non veniva adottato alcun provvedimento ed il silenzio rigetto è stato impugnato con il ricorso annotato a n.r.g. 905/2021 formulando i seguenti motivi in

**DIRITTO**

***1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.D.G. 838 del 07/05/2019 concernente le disposizioni attuative specifiche della misura; violazione e falsa applicazione dell'art. 4. del Reg. UE 809/2014; violazione e falsa applicazione delle disposizioni attuative di parte generale, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016; violazione dell'autovincolo; violazione del principio del favor participationis; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per contraddittorietà: eccesso di potere per illogicità e perplessità dell'azione amministrativa; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza***

La presentazione della domanda è intervenuta nel rispetto del bando e delle disposizioni attuative ed in particolare nel rispetto dell'art.5 il quale prevedeva che “i soggetti componenti L'ATS devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che sarà il rappresentate legale, il quale presenterà la domanda relativa al progetto collettivo in nome e per conto degli altri soggetti partecipanti ed assumerà anche il coordinamento generale.”

Né può essere messa in dubbio la partecipazione mediante progetto collettivo ed in ATS tenuto conto del fatto che la domanda di partecipazione era, tra le altre, corredata dall'atto pubblico notarile del 13 gennaio 2020 rep. n. 2175 Racc. n.1745 registrato il 14.01.2020 al n.1245 serie 1T, con il quale i sottoscrittori “convengono e dichiarano di riunirsi in ATS al fine della realizzazione

*del Progetto “Gollia 2020”, all’uopo richiamando il bando pubblico, conferendo “all’impresa agricola Tenuta Maria Galati Giordano di Marcella Diforti mandato irrevocabile gratuito collettivo speciale con rappresentanza.”*

La domanda, inoltre, nei limiti delle possibilità offerte dal sistema informatico (cfr. a tiolo esemplificato Quadro E, sez. I; Sez II;), richiamava espressamente l’ATS.

Inoltre, la domanda indicava tutti i terreni sui quali sarebbe stato effettuato l’intervento di proprietà e/o nella disponibilità “*dei singoli soggetti che fanno parte dell’ATS.*” (C.f.r art.5.1 delle disposizioni attuative”), riscontrabili attraverso i fascicoli aziendali di questi, aggiornati e depositati, come previsto dal medesimo art. 5, unitamente al fascicolo aziendale meramente anagrafico dell’ATS.

**In sostanza, l’unico problema, meramente formale, era la mancata indicazione all’interno della domanda, non imputabile all’ATS ricorrente, come “progetto collettivo”.**

Tale carenza formale non ha impedito di ricondurre la medesima domanda all’ATS Gollia 2020 e/o la partecipazione, da parte dell’impresa agricola Tenuta Maria Galati Giordano di M. Diforti, nella qualità di soggetto capofila nonché la riconducibilità ai soggetti costituenti la medesima Ats.

Sotto tale aspetto la motivazione dell’irricevibilità si appalesa assolutamente perplessa ed illogica. Ed infatti, in motivazione, si afferma che la “*domanda è stata rilasciata dalla ditta individuale/capofila ma la documentazione ad essa allegata risulta corrispondente all’ATS GOLLIA 2020*”.

L’Amministrazione ha quindi riconosciuto che la domanda è stata rilasciata dalla ditta quale capofila, come del resto imposto dal bando, depositando, altresì, tutta la documentazione relativa alla corrispondente ATS nonché dei soggetti ivi partecipanti.

Conseguentemente, la scelta di dichiarare irricevibile la domanda non può che essere illegittima e caducato il provvedimento amministrativo che la formalizza poiché la domanda è stata presentata nel rispetto del bando e delle disposizioni attuative.

***2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.D.G. 838 del 07/05/2019 concernente le disposizioni attuative specifiche della misura; violazione e falsa applicazione dell’art. 4. del Reg. UE 809/2014; violazione e falsa applicazione delle disposizioni attuative di parte generale, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016; violazione dell’autovincolo; violazione del principio del favor participationis; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per contraddittorietà: eccesso di potere per illogicità e perplessità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.***

AmMESSO che l’errore sia imputabile alla ricorrente (fatto, questo, che si contesta fermamente), in ogni caso sarebbe stato applicabile l’istituto del c.d. errore palese ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 809/2014 il quale dispone che “*Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e*

***adeguati in qualsiasi momento* dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.**

*L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma ”.*

Tale categoria giuridica, quantunque immediatamente applicabile, è stata recepita anche all'interno del D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 concernente le disposizioni attuative di parte generale ed in particolare al punto 2.3 che l'Amministrazione ha all'evidenza violato.

L'amministrazione, alla luce di mero riscontro documentale e quindi sulla base delle “ordinarie, minimali attività istruttorie”, doveva, quindi, correggere la domanda informaticamente e ammettela in graduatoria

A *fortiori*, inoltre, tale istituto trova applicazione per gli errori di compilazione non imputabili al concorrente e sorretti, come nella specie, dalla buona fede la quale, oltre a doversi presumere è comprovata per tabulas dalla preventiva segnalazione e dal fatto che da tale errore il concorrente non ha tratto alcun beneficio.

Tale intervento infatti, era stato espressamente richiesto dalla partecipante in occasione delle memorie di riesame.

In particolare, è stato richiesto di inserire la domanda in graduatoria come ammissibile “*a seguito delle necessarie implementazioni informatiche atte a consentire il corretto inquadramento del progetto come collettivo (inserimento della forma giuridica in VCM ed apertura da parte di Agea di una congrua finestra temporale per il rilascio della domanda di sostegno nella forma corretta).*

Sotto tale aspetto, l'Amministrazione, in occasione dell'approvazione della graduatoria definitiva, non ha espresso una sola parola, con evidente difetto di motivazione sul punto.

***3)Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.D.G. 838 del 07/05/2019 concernente le disposizioni attuative specifiche della misura; violazione e falsa applicazione dell'art. 4. del Reg. UE 809/2014; violazione e falsa applicazione delle disposizioni attuative di parte generale, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016; violazione dell'autovincolo; violazione del principio del favor participationis; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per contraddittorietà: eccesso di potere per illogicità e perplessità dell'azione amministrativa; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.***

I concorrenti non hanno in alcun modo prescelto l'utilizzo della forma giuridica di rete di imprese e conseguentemente l'amministrazione ha errato nel qualificare il contratto.

Ma ammesso che la forma giuridica fosse quella delle rete di impresa in ogni caso la dichiarazione di irricevibilità è illegittima stante l'evidente difetto di coordinamento tra il bando e le disposizioni

attuative ed il sistema di VCM (verificabilità e controllabilità delle misure ex artt. 62 e ss del Reg. 1305/2013.

Quest'ultimo avrebbe dovuto prevedere l'associabilità dell'ATS alla rete di imprese poiché la lex specialis prevedeva, espressamente, la possibilità che gli agricoltori potessero partecipare in forma singola O ASSOCIATA (cfr. art. 4 punto 1 delle disposizioni attuative).

La partecipazione mediante rete di impresa non era pertanto preclusa ai partecipanti né era previsto che la partecipazione associata dovesse avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dell'ATS.

In sostanza il sistema di accesso alla misura precludeva, senza alcuna valida ragione e comunque in contrasto con la lex specialis, l'utilizzo di una "tipica" forma associata tra i partecipanti.

Tale ostacolo informatico ha causato il problema nel rilascio della domanda che l'Amministrazione, nonostante le premesse iniziali, ha preferito non risolvere informaticamente in danno del partecipante, scaricando su di esso le conseguenze del mancato coordinamento.

Ciò, per altro, è avvenuto per il tramite di una motivazione apparente che infatti non prende alcuna posizione sul problema informatico, il che rafforza, vieppiù, i denunciati profili di illegittimità per eccesso di potere, per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.

### **Domanda cautelare**

Il ricorso è ampiamente assistito dal profilo del fumus.

Quanto al periculum in mora lo stesso si appalesa evidente in ragione dell'importanza che la misura riveste per gli interessi dei ricorrenti. per i quali, infatti, soltanto l'ammissione potrebbe consentire la realizzazione del progetto presentato ristabilendo la vocazione agricola dei terreni condotti.

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale amministrativo Regionale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattese, annullare, previa sospensione e previa adozione delle misure cautelari più idonee: 1) il silenzio rigetto intervenuto sul ricorso gerarchico promosso in data 25 novembre 2020 avverso gli esiti della graduatoria definitiva approvata con D.D.S N. 3201 del 26 ottobre 2020, pubblicata sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020 il 27 ottobre 2020, con il quale la domanda di partecipazione n. 04250010461 è stata inserita all'interno dell'all.to B e quindi irricevibile sulla scorta della seguente motivazione "*compilazione errata della domanda di aiuto (la domanda è stata rilasciata dalla ditta individuale/capofila ma la documentazione ad essa allegata risulta corrispondente all'ATS GOLLIA 2020)*"; 2) ove occorra il D.D.S N. 3201 del 26 ottobre 2020 di approvazione della graduatoria definitiva nella parte in cui inserisce la domanda di partecipazione all'interno dell'all.to B - istanze non ricevibili ; 3) ove occorra il D.D.S. n. 2130 del 10 luglio 2020, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria nella parte in cui la domanda di partecipazione è stata inserita all'interno delle istanze non ricevibili di cui all'All.to B; 4) ove occorra i verbali di ricevibilità ed ammissibilità del 25 giugno 2020 e del 11 settembre 2020; 5) ove occorra il Bando Pubblico prot. 21017 del 7 maggio 2019, pubblicato sul sito del PSR in data 9 maggio 2019, il D.D.G. 840 del 7 maggio 2019 di approvazione del Bando prot. 21017 del 7

maggio 2019; il D.D.G. 838 del 07/05/2019, pubblicato sul sito del PSR in data 9 maggio 2019 concernente le disposizioni attuative della misura e dei relativi allegati; 6) ove occorra la scheda di Misura del PSR Sicilia 2014-2020; 7) ove occorra l'atto con il quale è stato approvato, trasmesso e recepito il sistema di VCM della misura ancorchè non conosciuto né pubblicato; 8) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti e non comunicati;

Con ogni consequenziale alle spese di lite e gli onorari di causa.

Ai fini del T.U. N. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad €650,00.

Catania, 14 giugno 2021

Avv. Salvatore Cittadino

Avv. Massimo Cavaleri